

Certificazione delle competenze in Europa

*Il riconoscimento delle competenze
acquisite dai cittadini europei:
un passo avanti contro le barriere
a sostegno di una crescita
di qualità e sviluppo*

Giovedì 11 febbraio 2016, ore 14.30

Sala Salvadori, Camera dei deputati
via Uffici del Vicario, 21

INDICE

 **Un lungo percorso per la certificazione delle competenze in Italia**

 **Lo stato dell'arte del lavoro a livello nazionale**

 **L'impegno delle Regioni sulla certificazione delle competenze a livello territoriale**

 **Il quadro normativo**

 **Quadro regolamentare Europeo**

 **Quadro normativo e regolamentare nazionale**

 **Glossario**

1. Un lungo percorso per la certificazione delle competenze in Italia

Il Decreto 174/2001 “Certificazione nel sistema della formazione professionale” ha rappresentato un riferimento storico comune da intendersi come prima formalizzazione di un percorso per la costruzione di un sistema nazionale di certificazione. Poiché anch’esso è stato preceduto da atti e riflessioni (es. l’Accordo Stato Regioni del Febbraio 2000 che ne è alla base) si può affermare che sono oltre 15 anni che Stato e Regioni si adoperano per l’innovazione del sistema della formazione professionale e per l’introduzione dei servizi di certificazione delle competenze comunque acquisite.

Già l’Accordo e il Decreto sopra citati, infatti, prevedevano che le competenze acquisite tramite “un’attività lavorativa o di formazione continua, nonché mediante attività di tirocinio o di autoformazione sono certificate, anche su richiesta degli interessati dalle regioni”. Il sistema nazionale di certificazione, quindi, nasce già come un sistema unitario dove il servizio di certificazione viene reso esigibile nell’ambito dei percorsi di formazione formale (in particolare di quelli della Formazione Professionale), ma anche al di fuori di essi, come strumento di valorizzazione delle competenze comunque acquisite.

Le Regioni, a partire dall’impulso nazionale e dalle indicazioni provenienti dalla Unione Europea hanno sviluppato propri sistemi di certificazione delle competenze in assenza di un quadro nazionale definito. Le Raccomandazioni europee (EQF, EQVET, Key Competences, ...) hanno rappresentato, quindi, il punto di riferimento diretto per la costruzione dei sistemi regionali fino a quando le condizioni di contesto nazionale hanno permesso lo sviluppo di quegli standard minimi comuni, di cui già nel decreto del 2001 si prevedeva l’esistenza come cornice in cui sviluppare specifici standard regionali.

Negli anni si sono susseguiti diversi tentativi, anche con il coinvolgimento delle parti sociali, per la definizione di un sistema nazionale unitario, tuttavia è solo con il banco di prova della messa a regime dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per l’assolvimento del Diritto Dovere (leFP) si è trovata una modalità di lavoro che, nel rispetto delle titolarità dei diversi soggetti in gioco (MLPS, MIUR e Regioni, sentite le parti sociali), potesse raggiungere un quadro comune di riferimento.

La leFP rappresenta ormai uno dei canali per la formazione secondaria nel nostro Paese, all’interno della filiera lunga della istruzione e formazione tecnica e professionale, e contribuisce in modo rilevante a ridurre il rischio della dispersione scolastica e formativa oltre che a dimostrare risultati positivi in termini di occupabilità dei giovani.

Nell’ambito della formazione formale ed in particolare della formazione “iniziale” per i ragazzi in diritto dovere nascono “Figure” e standard nazionali (Accordo del 29 aprile 2010 e DM 11 novembre 2011) a cui le Regioni possono attingere e che possono arricchire, senza rischiare di veder persa la spendibilità nazionale ed europea dei titoli e delle certificazioni rilasciate.

Il banco di prova della leFP ha anche consentito di sedimentare un patrimonio in termini di professionalità, esperti e comunità di pratiche che hanno rappresentato una ricchezza a cui i lavori successivi per la costruzione del sistema nazionale di certificazione hanno attinto.

Quando la Commissione Europea ha richiamato l’Italia per l’assenza di un quadro nazionale in cui le esperienze regionali (distribuite a macchia di leopardo nel Paese) trovassero riconoscimento e facessero “sistema”, i Ministeri competenti (MLPS e MIUR) e le Regioni hanno guardato al patrimonio conoscitivo e alle professionalità coinvolte nella definizione della leFP per dare nuovo impulso al percorso per la costruzione del sistema nazionale di certificazione.

La risposta nazionale alla richiesta di costruire un sistema unitario che andasse oltre la filiera della formazione professionale regionale del Decreto del 2001 e investisse l’intero impianto nazionale in un’ottica integrata di “apprendimento permanente” è arrivata dalla Legge Fornero nel 2012, ed in particolare da quegli articoli, poco conosciuti rispetto a quelli che hanno riformato il sistema

pensionistico, che forniscono i riferimenti normativi per la realizzazione di un sistema di “*lifelong learning*” in Italia.

L’art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, infatti, costituisce tuttora la base giuridica per il percorso di Ministeri e Regioni nella costruzione del sistema intrecciando il tema delle reti territoriali per l’apprendimento permanente con quello dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Sulla base delle prescrizioni legislative un Gruppo Tecnico costituito dai Ministeri, dalle Regioni e Province Autonome (PA), con l’assistenza tecnica dell’Isfol e di Tecnostruttura, ha operato in prima istanza a supporto della stesura del d.lgs. 13/2013 che costituisce l’attuazione dell’art. 4, co. 58 e 68, della Legge 92/2012.

Il Decreto definisce le norme generali e stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali nonché gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione. Per la prima volta una norma di sistema unifica tutte le filiere – Istruzione (anche Universitaria) – Formazione – Lavoro fornendo un linguaggio e standard minimi comuni.

Il d.lgs. 13/2013 si articola in due linee di intervento prioritarie:

- 1) Costituzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- 2) Definizione degli standard minimi del servizio di certificazione (processo, attestazione e sistema).

2. Lo stato dell'arte del lavoro a livello nazionale

A partire dal 2013 il Gruppo Tecnico (GT), composto dalle Regioni e PA e dal Ministero del Lavoro, con il supporto di Isfol e Tecnostruttura, ha operato per l'attuazione del d.lgs. 13/2013.

I risultati del lavoro sono confluiti in parte nell'Intesa del 22 gennaio 2015 (recepita con DM del 30 giugno 2015) che istituisce un Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, in termini di contenuti professionali.

Il Quadro aggrega in 24 settori l'insieme di attività e professionalità che operano nel mercato del lavoro. I settori sono rappresentati per processi di lavoro, ambiti tipologici di esercizio, aree di attività e attività.

Il Quadro nel suo insieme costituisce un riferimento nazionale unitario per le qualificazioni regionali e permette di:

- ⇒ verificare e confrontare i contenuti professionali (competenze e profili) descritti nei diversi repertori regionali;
- ⇒ rendere possibile la loro leggibilità e il riconoscimento sulla base di una comune rappresentazione del lavoro;
- ⇒ disporre di un parametro di prestazione professionale per la costruzione di prove di valutazione congruenti.

Inoltre, con il meccanismo della correlazione, introdotto dallo stesso decreto, le qualificazioni regionali del Quadro Nazionale, che in termini di competenze presidiano le stesse attività di lavoro, sono considerate tra loro automaticamente equivalenti, rispetto alle attività presidiate. In sintesi, il Quadro Nazionale delle qualificazioni professionali regionali costituisce il riferimento unitario a livello nazionale:

- sia per la correlazione tra qualificazioni simili tra loro per contenuti professionali presidiati;
- sia per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Nel decreto del 30 giugno 2015 sono confluiti infatti i contenuti metodologici di alcuni documenti approvati dalla IX Commissione della Conferenza delle Regioni con riferimento agli standard minimi del servizio di certificazione un punto rilevante per le scelte di *governance* delle Regioni riguarda gli Enti titolati al rilascio delle certificazioni regionali rispetto ai quali le opzioni sono differenti e si intersecano con le scelte per l'attuazione della rete territoriale per l'apprendimento permanente.

Un ruolo rilevante potrà essere giocato dai servizi per il lavoro pubblici e privati, dalle agenzie formative accreditate, dai CPIA e da tutti i soggetti che le Regioni riterranno adatti a svolgere il ruolo di enti titolati al rilascio delle certificazioni, fissando specifici requisiti, tra cui la disponibilità di personale qualificato per ricoprire le funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi.

La pubblicazione del decreto del 30 giugno 2015, oltre a fissare un assetto metodologico nella costruzione del Sistema nazionale di certificazione, individua alcune priorità di lavoro da attuare ad un anno dalla sua approvazione, e dunque **entro il 30 giugno 2016**.

Il lavoro tecnico è comunque già partito su alcune delle priorità previste dal DM del 30 giugno 2015. In tal senso, a novembre 2015 è stato approvato un documento metodologico sul processo di correlazione delle qualificazioni e sulla definizione degli ambiti tipologici di esercizio. Tale documento fornisce indicazioni metodologiche utili anche per procedere verso la realizzazione di un'altra delle priorità di lavoro del GT, ossia l'attribuzione formale dei livelli EQF alle qualificazioni regionali.

Infine, sempre a fine anno 2015, è stato approvato il nuovo cronoprogramma delle attività del GT fino al giugno 2016, nel rispetto delle scadenze previste dal DM del 30 giugno 2015.

3. L'impegno delle Regioni sulla certificazione delle competenze a livello territoriale

Oltre all'impegno nel GT, le Regioni e PA svolgono un'impegnativa azione a livello territoriale che si concretizza in:

- l'impegno a dotarsi di un proprio repertorio di profili professionali e ad adottare una propria regolamentazione sui servizi di Individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in linea con i contenuti del decreto del 30 giugno 2015;
- la presa in carico da parte di una o più Regioni dell'istruttoria di settore per una verifica della sequenza descrittiva con esperti territoriali;
- l'impegno ad effettuare l'associazione delle competenze descritte nei propri profili professionali alle attività nazionali, per l'attuazione del meccanismo di correlazione.

Allo scopo di velocizzare il processo di dotazione di un proprio repertorio di profili e di una propria regolamentazione in termini di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, agevolando l'allineamento dei territori che sono più indietro, le Regioni e PA si sono dotate di due tipologie di Accordi (bilaterale ed interregionale) che permettono:

- ⇒ di traghettare un intero Repertorio di profili professionali o di standard di certificazione prendendolo da un'altra Regione attraverso la sigla di un apposito protocollo bilaterale (Traghetamento);
- ⇒ oppure trasferire singole qualificazioni professionali da Regioni e P.A che ne dispongono a realtà territoriali che ne sono sprovviste, anche attraverso la possibilità di attingere ad un bacino comune informatico (Banca Dati Isfol), che raccoglie tutte le qualificazioni professionali regionali esistenti (*Maternage*).

Si tratta di una operazione già sperimentata negli anni passati che punta ad ottimizzare le esperienze già realizzate dalle Regioni e PA che hanno un proprio repertorio di qualificazioni, e a valorizzare gli investimenti già realizzati.

Per quanto riguarda i repertori regionali: 17 Regioni hanno un repertorio di profili professionali, in 4 Regioni è in fase di costruzione. Per quanto riguarda i sistemi regionali di certificazione: 8 Regioni ne dispongono, 11 sono in fase di progressiva formazione.

In allegato sono fornite la rappresentazione cartografica della situazione italiana per quanto riguarda i repertori regionali e per quanto riguarda i sistemi regionali di certificazione.

E' inoltre fornita una cartografia che rappresenta la situazione delle nazioni europee in riferimento al Quadro europeo delle strategie di convalida.

4. Il quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento per il “Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze” inizia a costruirsi, a livello nazionale, nei primi anni dell'attuale decennio.

Sul tema l'Unione Europea ha da tempo emanato norme, raccomandazioni e direttive che costituiscono il “*corpus*” di riferimento per le nazioni europee. Da questo quadro hanno preso le mosse anche le norme italiane.

In precedenza alcune regioni avevano emanato norme e regolamenti relativi al sistema di Formazione Professionale che hanno permesso di sviluppare in quei territori le prime concrete sperimentazioni di un sistema di certificazione delle competenze, anche se limitato al contesto regionale e solo in riferimento ad alcune specifiche figure professionali e competenze.

4.1. Quadro regolamentare Europeo

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 18 maggio 2004;

Decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15 dicembre 2004;

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare l'articolo 19 riguardante le condizionalità *ex ante* e la condizionalità “10.3 Apprendimento permanente” di cui all'allegato XI;

4.2. Quadro normativo e regolamentare nazionale

Legge 28 giugno 2012, n. 92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005, “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”;

Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012, riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;

Intesa in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recepita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 febbraio 2013;

Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 febbraio 2013;

Intesa in sede di Conferenza unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante: «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali»;

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"

5. Glossario¹

Ambiti tipologici di esercizio: ambiti che contestualizzano un'attività lavorativa nelle varie situazioni concrete possibili, in funzione di diversi fattori: condizioni operative, risultati attesi in termini di prodotto/servizio, livelli di complessità, etc.;

Apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

Apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

Apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

Apprendimento permanente: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;

Aree di Attività (ADA): Le ADA sono connotate da un titolo e contengono la descrizione di singole attività di lavoro in un numero variabile da un minimo di 4 ad un massimo di 12. Operativamente le ADA sono definite e descritte secondo i seguenti criteri:

a) la declinazione delle attività avviene attraverso l'uso di un solo sostantivo seguito dall'oggetto. La descrizione è di carattere "atomico" – le attività non sono ulteriormente scomponibili – e non indica come l'attività è realizzata;

b) le attività di lavoro associate ad una ADA sono rappresentate e organizzate, laddove possibile, secondo uno schema logico-cronologico;

c) non si determinano ADA e attività di lavoro relative alla qualità o alla sicurezza, che si considerano trasversali a tutte le attività di lavoro, a meno che non siano specifiche e qualificanti di una determinata ADA;

d) le attività di lavoro e le ADA recano un codice numerico univoco identificativo.

Attestazione di parte prima: attestazione la cui validità delle informazioni contenute e' data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;

Attestazione di parte seconda: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Attestazione di parte terza: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

1

Le definizioni sono estrapolate dall'art. 2 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" e dall'art. 2 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".

Attività di lavoro riservata: attività di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile nonché alle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;

Certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;

Classificazione dei settori economico-professionali: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro (Allegato 1). I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: comparti, processi di lavoro, aree di attività, attività di lavoro e ambiti tipologici di esercizio;

Competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;

Ente pubblico titolare: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- 2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
- 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
- 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;

Ente titolato: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);

Individuazione e validazione delle competenze: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;

Organismo nazionale italiano di accreditamento: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

Processo di lavoro: ciascun settore economico-professionale, oltreché in comparti, è articolato anche per processi di lavoro secondo una logica finalizzata a ricostruire analiticamente i cicli produttivi di beni e servizi. I processi di lavoro possono alternativamente: a) coincidere con un comparto; b) riferirsi a più comparti di uno stesso settore; c) descrivere parzialmente un comparto. In tutti i casi, i processi di lavoro sono associati in modo esclusivo ad un solo settore economico-professionale. Ciascun processo di lavoro è declinato in sequenze di processo in un numero non predefinito e funzionale alla sua completa descrizione. Le sequenze di processo sono, a loro volta, articolate in una o più Aree di Attività (ADA).

Qualificazione: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;

Sistema nazionale di certificazione delle competenze: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.

Standard di attestazione: con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

- le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento;
- i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta;
- la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'Ente pubblico titolare, in conformità al formato del "Fascicolo elettronico del lavoratore".

Standard di processo: con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi l'articolazione nelle seguenti fasi:

- identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni;
- valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;
- attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati che documentino le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni.

Standard di sistema: con riferimento al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, occorre assicurare tra gli standard minimi:

- l'adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità;
- l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni;
- il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;
- la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione.